

N. C.P. 15/2021 Sovraindebitamenti**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 15/2021 C.P. di **VALERIA PAPINI** (c.f. PPNVLR81E66G702C) nata il 26/05/1981 a Pisa, **ALESSANDRO VALENTINI** (c.f. VLNLSN78T01E625U) nato il 1/12/1978 a Livorno, **FRANCO PAPINI** (c.f. PPNFNC56B26E625F) nato il 26/02/1956 a Livorno e **MAURITA MERLI** (c.f. MRLMRT54S41E625P) nata il 1/11/1954 a Livorno, tutti residenti in Via Natale Betti n. 21, a Livorno, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Tommaso Corucci, con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno il dott. Michele Lorenzini;
esaminati gli atti dell'accordo di composizione della crisi proposto congiuntamente ex art 7 bis l. 3/2021 dai sopra indicati ricorrenti,

OSSERVA:

1. Ricorrono i presupposti di cui all'art 7 bis l. 3/2012 essendo i ricorrenti conviventi, come emerge dallo stato di famiglia prodotto come doc. 3, a prescindere dall'origine comune del sovraindebitamento, così che appare ammissibile la presentazione di un'unica proposta di accordo di composizione della crisi da parte loro.
2. Sussistono i requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura *de qua* essendo VALERIA PAPINI e ALESSANDRO VALENTINI consumatori, non avendo mai svolto attività professionale o imprenditoriale, come risulta dal fatto che non siano mai stati titolari di partita IVA, come attestato dal Gestore della Crisi nella sua relazione, essendo FRANCO PAPINI, soggetto non fallibile (ex art 10 l.f.) per essere stata la sua impresa cancellata dal registro delle imprese da oltre un anno e parimenti MAURITA MERLI, soggetto non fallibile, non avendo mai assunto la qualifica di imprenditore, quale collaboratrice familiare del marito.
3. Sussistono altresì i presupposti oggettivi essendo tutti i soggetti in stato di sovraindebitamento che ai sensi dell'art 6 co. 2 lett a) l. 3/2012 è *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adem-*



perle regolarmente” per quanto condivisibilmente indicato dal gestore della Crisi nella sua relazione, non oggetto di contestazione da parte di alcuno, derivante principalmente dalla assunzione di obbligazioni in relazione ai mutui contratti per l’acquisto degli immobili di loro proprietà nel 2010.

4. L’accordo presentato dai sopra indicati ricorrenti con l’ausilio del sopra indicato gestore della crisi prevede in estrema sintesi di far fronte alla situazione di sovraindebitamento nel seguente modo:

- mediante la vendita degli immobili di tutti i ricorrenti alla complessiva somma di € 225.000 in forza di una proposta irrevocabile di acquisto ricevuta, così ripartita:

€ 32.000 per l’immobile di Valeria Papini;

€ 58.000,00 per l’appartamento di Alessandro Valentini;

€ 125.000,00 per l’immobile di Franco paini e Maurita Merli.

Versamento per la durata di anni cinque da parte dei ricorrenti delle sotto indicate somme:

Valeria Papini € 160 mensili per complessivi € 9.600,

Alessandro Valentini € 280 mensili per complessivi € 16.800

Franco Papini € 150 mensili per complessivi € 9.000

Maurita Merli € 50 mensili per complessivi € 3.000.

Tali somma consentiranno i riparti secondo i prospetti e nelle tempistiche indicate nelle tabelle riportate alle pagine da 38 a 43 del ricorso e da intendersi qui integralmente trascritte.

5. L’organismo di composizione della crisi ha presentato a norma dell’art. 9 co 1 e 3 bis.3 la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l’indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

Il ricorrente ha depositato l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il gestore della Crisi ha attestato che i ricorrenti

- non sono soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;

– non hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;

– non hanno subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012.



6. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente ai sensi dell'art 9 3 bis l. 3/2012:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte.
- c) la indicazione della inesistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; da tale relazione quanto a tale aspetto risulta infatti che:
 - i) dalla vendita degli immobili si avrà un maggior introito rispetto a quello possibile in ragione della vendita dei beni in sede di liquidazione del patrimonio di € 41.920;
 - ii) si avrà un risparmio di spesa per il compenso che altrimenti dovrebbe essere calcolato per il liquidatore stimabile in € 22.430.00;
 - iii) si avrà un maggiore introito di € 10.880,00 durando l'accordo un anno di più (5 anni) rispetto alle somme che potrebbero per 4 anni essere ottenute dagli stipendi e pensioni dei ricorrenti nel caso di procedura di liquidazione del patrimonio;
- e) la indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori.

6.1 Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, come attestato dal Gestore della Crisi e non essendo stato allegato né provato nulla in contrario.

6.2 La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'O.C.C. a tutti i creditori.

6.3 Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi.

7. Il Creditore di Valeria Papini ViviBanca s.p.a. si è opposta *“all'omologa del piano del consumatore relativo alla procedura di sovra indebitamento R.G. n. 15/2021, per ottenere la regolare prosecuzione dei pagamenti relativi al contratto sottoscritto con ViViBanca S.p.A., secondo termini e modalità ivi previsti”*.

Occorre in primo luogo rilevare che la presente procedura è un accordo di composizione della crisi e non un piano del consumatore.

7.1 Del tutto fuori luogo è pertanto la asserzione della assenza di meritevolezza della signora Papi-
ni.

L'art. 7 comma 2 lett. d-ter prevede la inammissibilità della proposta limitatamente al piano del consumatore, quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, mentre il successivo comma d-quater prevede, limitatamente



all'accordo di composizione della crisi, la inammissibilità della proposta solo ove risulti che il ricorrente abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

7.2 Parimenti infondata è la eccezione di ViviBanca fondata sulla disposizione dell'art 12 bis comma 4 l. 3/2012 (*recte* sull'art 12 comma 2 l. 3/2012, trattandosi, come detto, di accordo, che prevede: *quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda*).

Sostiene detta parte che poiché l'art. 14ter, comma 6 l. 3/2012 prevede che “non sono compresi nella liquidazione: ... a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile” con il corollario che (i) l'art. 545 cod. proc. civ. disciplina i crediti impignorabili facendo salve “le altre disposizioni contenute in speciali disposizioni di legge”, tra cui v'è (ii) l'art. 68, comma 2, del D.P.R. n. 180/1950 a mente del quale “Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2 e poiché il piano del consumatore (*recte* il decreto emesso ex art 10 l. 3/2012) deve intendersi equiparato al pignoramento il credito di ViviBanca sarebbe meglio tutelato con la liquidazione del patrimonio.

In realtà il credito di tale banca non può essere considerato impignorabile in quanto da una parte l'art art. 8 comma 1 bis Legge 3/2012 consente espressamente - seppure per il solo piano del consumatore, ma con disposizione da ritenersi applicabile anche all'accordo, attesa la analoga natura concordataria e per di più essendo l'accordo sottoposto al voto dei creditori - “*la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione*” , sempre che venga rispettato l'art. 7 comma 1 secondo periodo.

Né può dirsi che tale credito chirografario sarebbe maggiormente soddisfatto in sede di liquidazione del patrimonio atteso che tutto il reddito della Papini, che dovrebbe essere acquisito per la durata di quattro anni alla procedura di liquidazione per la parte eccedente i limiti di cui all'art 14 ter comma 5 lett. b) legge 3/2012 dovrebbe essere destinato a pagare i crediti privilegiati ex art 2751 bis n. 5 e 2752 comma 3 c.c. pari a complessivi € 20.467,33 così che nulla residuerebbe a favore di detto creditore.

8. Occorre dunque domandarsi, esclusi i profili di inammissibilità della proposta, se la stessa abbia raggiunto la maggioranza di cui all'art 11 comma 2 l. 3/2012.



Sostiene parte ricorrente che per verificare il raggiungimento della maggioranza dei voti nelle procedure familiari quali quella di specie dovrebbe guardarsi unitariamente alla procedura e dunque fare una valutazione unitaria.

Ritiene lo scrivente che tale tesi non abbia alcun fondamento positivo. Infatti l'art. 7 bis comma 3 Legge 3/2012 prevede che "le masse attive e passive rimangano distinte".

L'art 11 co. 2 l. 3/2012 si limita a prevedere che "ai fini dell'omologazione di cui all'art. 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti".

Nessuna diversa previsione espressa è dettata per le procedure familiari.

Alla luce di tali disposizioni ritiene lo scrivente che per verificare il raggiungimento della maggioranza dettata dalla norma da ultimo citata non si possa che fare riferimento al singolo debitore. La procedura familiare consente infatti di sottoporre al giudice unitariamente il sovraindebitamento dei soggetti che abbiano le condizioni previste dall'art 7 bis l. 3/2012 ma non consente affatto di considerare unitariamente le masse attive e passive e dunque di effettuare una votazione unitaria senza distinzione per masse.

8.1 Ciò premesso occorre verificare se la proposta abbia ottenuto il voto favorevole dei creditori dei quattro indebitati ricorrenti.

I creditori di Valeria Papini, rappresentanti il 98,66% del passivo, hanno accettato la proposta avanzata dalla stessa avendo espresso voto contrario solo Vivi Banca s.p.a. che ha la percentuale del 1,34% dei creditori ammessi al voto.

I creditori di Alessandro Valentini, rappresentanti il 100,00% del passivo, hanno accettato la proposta, non avendo alcuno espresso voto contrario.

I creditori di Maurita Merli, rappresentanti il 79,47% del passivo, hanno accettato la proposta, avendo votato sfavorevolmente unicamente i creditori ammessi al voto Agenzia delle Entrate di Livorno, che ha un credito pari allo 0,29% dei crediti ammessi al voto e Marathon SPV che ha il 17,10% dei crediti ammessi al voto.

I creditori di Franco Papini, rappresentanti soltanto il 58,09% del passivo, hanno accettato la proposta, avendo votato sfavorevolmente la Agenzia delle Entrate di Livorno, che ha un credito pari al 30,77% dei crediti ammessi al voto in rapporto al credito privilegiato degradato e all'1,20% per il credito chirografario ab origine, la Agenzia delle Entrate di Torino che ha un credito pari allo 014% dei crediti ammessi al voto in rapporto al credito privilegiato degradato e all'0,01% per il credito chirografario ab origine e Marathon SPV che ha un credito pari al 9,83% dei crediti ammessi al voto



Quindi non risulta pertanto soddisfatto il limite del 60% di cui all'art.11 comma secondo L.3/2012. Tuttavia nel caso di specie deve essere fatta applicazione dell'art.12 comma 3 quater L.3/2012, che prevede:

Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie la adesione della Agenzia delle Entrate di Livorno è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11 co. 2: infatti, con l'adesione dell'amministrazione finanziaria i voti favorevoli diverrebbero il 90,01 %. In secondo luogo, come anche confermato dal Gestore della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Livorno con l'accordo è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Infatti nel caso di accordo il credito chirografario non sarebbe soddisfatto in alcuna misura mentre il credito privilegiato sarebbe soddisfatto con la somma di € 6.078,00 mentre nel caso di liquidazione del patrimonio lo stesso sarebbe soddisfatto per la minor somma di € 3.091,90 secondo quanto prospettato dal ricorrente o comunque per somma inferiore tenuto conto della minor somma ottenibile in ragione della durata quadriennale della pensione dello stesso e in ragione delle maggiori spese.

Pertanto essendo la proposta maggiormente conveniente per la Agenzia delle Entrate di Livorno deve sostituirsi al voto negativo dello stessa la adesione della medesima.

9. L'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

10. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

11. Per rendere garantiti i creditori deve essere previsto che il prezzo di vendita degli immobili venga versato su un conto corrente intestato alla procedura che sarà aperto dal Gestore della Crisi e che i ricorrenti versino mensilmente la somma che si sono impegnati a versare su detto conto corrente oltre ad € 100,00 per le spese del conto.

Il Gestore della Crisi provvederà poi a versare la somma dovuta sulla base dell'accordo ai creditori, ricevuto il prezzo della vendita e a effettuare i pagamenti mediante bonifici bancari ai creditori.



P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da VALERIA PAPINI, ALESSANDRO VALENTINI, FRANCO PAPINI e MAURITA MERLI, con l'assistenza del dott. Michele Lorenzini Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

DISPONE

- 1) Che sia sospeso, fino a completamento dell'accordo di composizione della crisi, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di Valeria Papini a favore di VIVI Banca s.p.a., essendo ciò stato previsto nella proposta;
- 2) che siano sospese, fino alla completa esecuzione dell'accordo di composizione della crisi, le azioni individuali dei creditori che ad oggi risultano essere intraprese e segnatamente le procedure esecutive RG. ES. 61/2018 Tribunale di Livorno nella quale è debitrice esecutata Valeria Papini, RG. ES. 177/2018 Tribunale di Livorno nella quale è debitore esecutato Alessandro Valentini e RG. ES. 143/2020 Tribunale di Livorno nella quale sono debitori esecutati Franco Papini e Maurita Merli;
- 3) che l'organismo di composizione della crisi della Crisi apra un conto corrente intestato alla procedura nel quale dovrà essere versato il prezzo di vendita degli immobili e le somme che i ricorrenti si sono impegnati a versare (e dal quale poi il Gestore della Crisi effettuerà i pagamenti ai creditori secondo l'accordo) oltre sempre da parte dei ricorrenti ad € 100,00 per le spese di gestione del conto.
- 4) che il presente accordo sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione;
- 5) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente accordo al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi.

Livorno, 17 novembre 2021

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

